

Art. 1. Norme generali

- 1.1** Come stabilito dal D.Lgs 252/2005, l'aderente può richiedere un'anticipazione sulla posizione individuale maturata:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per gli interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380/2001;
 - d) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze.

Ai fini del raggiungimento degli otto anni di iscrizione previsti dalla normativa sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'anticipazione è erogata al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente per ciascuna causale (per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito www.fondotelemaco.it).

- 1.2** La richiesta di anticipazione potrà essere presentata esclusivamente online, tramite il sito web www.fondotelemaco.it nell'area riservata sezione "anticipi", accedendo con le apposite credenziali rilasciate.

Unitamente alla richiesta, l'aderente deve presentare l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per le singole fattispecie.

Il Fondo provvede alla liquidazione della richiesta di anticipazione indicativamente entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda, completa di ogni documento necessario e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Qualora la documentazione non pervenisse al Fondo entro sei mesi dalla richiesta di integrazione, si procederà all'annullamento della domanda di anticipazione. Si specifica che eventuali ulteriori richieste presentate prima della liquidazione della precedente saranno rigettate.

- 1.3** Qualora la liquidazione della prestazione sia effettuata sulla base di documentazione provvisoria, sarà necessario produrre successivamente la documentazione definitiva prevista, per ciascuna causale, ai fini del completamento della pratica. L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'aderente dovrà essere debitamente giustificata e documentata. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancato completamento della pratica, con conseguente restituzione delle somme percepite ma non giustificate con la relativa documentazione definitiva prevista; in tal caso all'aderente fa anche carico di espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'erario. Inoltre, fin quando non avrà provveduto a presentare la documentazione definitiva prevista o a restituire le somme percepite ma non giustificate con documentazione definitiva, non verranno liquidate ulteriori richieste di anticipazioni a favore dell'aderente, ad eccezione delle richieste per spese sanitarie.

- 1.4** L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale maturata, ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definitiva, incrementato delle anticipazioni in precedenza percepite e non reintegrate.

- 1.5** L'ammontare delle somme anticipabili non può in nessun caso superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento a ciascuna specifica causale.

- 1.6** L'anticipazione può essere erogata anche più volte, nel rispetto dell'importo massimo concedibile per ciascuna causale e, comunque, per un ammontare che non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata incrementata delle eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate.

Nel caso di reiterazione della richiesta per ulteriori esigenze l'importo nuovamente erogabile non potrà superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle anticipazioni già erogate per il medesimo titolo e non reintegrate.

- 1.7** In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di associati che, successivamente, dovessero risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione, ovvero nel caso in cui il richiedente non invii la documentazione definitiva.
- 1.8** L'aderente può reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione in qualsiasi momento con versamenti volontari da effettuare esclusivamente tramite bonifico e inviando al Fondo l'apposito modulo reperibile sul sito web www.fondotelemaco.it.
- 1.9** Sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs 252/2005, qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, il Fondo liquiderà l'importo richiesto sulla base di attestazione di estinzione del debito firmata dalla Finanziaria, oppure l'importo autorizzato dalla Finanziaria sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dalla società stessa.
Fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali si procederà comunque alla liquidazione dei 4/5 dell'importo richiesto ovvero, in caso di estinzione del contratto, alla liquidazione dell'intero importo richiesto dall'aderente.
- 1.10** In caso di richiesta di anticipazione da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età o sottoposto a tutela, deve essere allegata anche l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Codice Civile.
- 1.11** Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Fondo, al momento del pagamento delle richieste di anticipazione, escluse quelle per spese sanitarie, verrà applicato un costo di gestione pratica di euro 10 sulle anticipazioni per ulteriori esigenze e di euro 20 sulle anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa.

Art. 2. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

- 2.1** L'anticipazione è concessa per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge (purché non legalmente separato) o ai figli (anche se adottati o affiliati), per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- 2.2** L'anticipazione è concessa previa attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e/o degli interventi legati a gravi situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs 252/2005.
- 2.3** L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e/o dell'intervento, restando l'aderente libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.
- 2.4** L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (quali le spese di viaggio e soggiorno) strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate, anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.
- 2.5** L'ammontare dell'anticipazione non potrà eccedere il limite del 75% della posizione individuale ed in ogni caso non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente dovrà immediatamente restituire al Fondo – sulla base dei principi di cui all'articolo 1.5 – le somme erogate in eccesso.
- 2.6** L'anticipazione deve essere richiesta dall'aderente entro sei mesi dall'effettuazione della spesa.
- 2.7** Alla richiesta di anticipazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL oppure medico curante convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il cui timbro deve indicare il rispettivo codice regionale, ovvero da Istituti o Cliniche accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale) che attesti la natura straordinaria della terapia e/o dell'intervento e che gli stessi conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
 - fatture e/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, datati non oltre sei mesi dalla presentazione della richiesta di anticipazione. L'anticipazione può essere concessa prima

dell'effettivo esborso da parte dell'aderente, a fronte della presentazione di preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie di cui al precedente comma 2.4). I preventivi di spesa dovranno essere, debitamente datati, non oltre sei mesi dalla presentazione della richiesta di anticipazione, timbrati e firmati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. Sulla base di quanto indicato al precedente articolo 1.3 l'aderente, ai fini del completamento della pratica, dovrà, comunque, inoltrare al Fondo la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, la spesa effettivamente sostenuta;

- certificato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, comprovante il rapporto di parentela ove la terapia o l'intervento riguardino il coniuge o i figli, oppure, in alternativa, solo per i figli, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità;
- informativa privacy, firmata dal beneficiario dell'anticipazione (dall'iscritto, dal coniuge o dai figli, qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore. Nel caso di minore l'informativa deve essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale);
- copia di un valido documento di identità;
- documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

2.8 Fatto salvo quanto previsto all'art. 1.9, si specifica che qualora risultino notificati al Fondo contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio da parte di società finanziarie che abbiano aderito alle "Linee Guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento" (consultabili sul sito www.fondotelemaco.it), si procederà come di seguito indicato:

- richiesta presentata in costanza di rapporto di lavoro: il Fondo liquiderà all'aderente quanto richiesto, a condizione che l'importo dell'anticipazione non superi il 60% della posizione accumulata all'atto della richiesta stessa. Se l'importo dell'anticipazione risulta superiore al 60% della posizione accumulata, il Fondo ne darà comunicazione alla finanziaria evidenziando l'importo dell'anticipazione richiesta e della posizione residua. Qualora la posizione residua fosse uguale o superiore al debito residuo la prestazione verrà liquidata all'aderente; in caso contrario sarà facoltà della finanziaria rilasciare l'autorizzazione per l'erogazione;
- richiesta presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro: il Fondo liquiderà all'aderente l'anticipazione nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto.

Art. 3. Acquisizione di prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

3.1 L'anticipazione è concessa per l'acquisto di un immobile destinato a prima casa di abitazione per sé o per i figli (anche se adottati o affiliati), intendendosi per tale l'immobile, non di lusso, destinato a residenza o dimora abituale e per il quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

L'anticipazione è concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo.

3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

3.3 E' ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle ipotesi di seguito indicate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e sia destinata a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'aderente o i suoi figli abbiano ivi stabilito la propria residenza e tale circostanza sia debitamente documentata;
- acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli in stato estero, purché l'aderente o i suoi figli ivi abbiano o intendano trasferire la propria residenza;
- acquisto effettuato, successivamente alla data del matrimonio, anche solo dal coniuge dell'aderente in regime di comunione legale dei beni;
- acquisto, anche se effettuato con atto separato, delle pertinenze di immobili per i quali sussistano le condizioni di cui al comma 3.1;

- acquisto a titolo oneroso dell'usufrutto da parte del nudo proprietario, qualora ciò comporti la destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione. L'importo erogabile a titolo di anticipazione sarà calcolato prendendo come riferimento la somma corrisposta per l'acquisto del diritto di usufrutto da parte del nudo proprietario e non già il valore dell'intera proprietà riunita in capo al proprietario.

3.4 L'anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

3.5 L'anticipazione è concedibile in relazione ad acquisizioni perfezionate nei diciotto mesi precedenti la richiesta.

3.6 L'anticipazione, il cui ammontare non potrà eccedere il limite del 75% della posizione individuale, è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà pertanto eccedere l'importo risultante dal rogito notarile di compravendita, comprendendo altresì le spese suddette idoneamente documentate. In caso contrario, l'aderente dovrà immediatamente restituire al Fondo – sulla base dei principi di cui all'articolo 1.5 – le somme erogate in eccesso.

3.7 In caso di acquisto da terzi occorre allegare alla richiesta di anticipazione la seguente documentazione:

- copia dell'atto notarile di compravendita, datato non oltre i 18 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione (non saranno accettate certificazioni notarili dell'avvenuta compravendita prive del testo integrale del rogito), ovvero, in via provvisoria, copia del contratto preliminare di compravendita, purché datato non oltre i diciotto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione (fermo restando che, sulla base di quanto indicato al precedente articolo 1.3, il completamento della pratica è comunque legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dal rogito notarile). Il contratto preliminare dovrà, alternativamente, essere: a) stipulato dal notaio, oppure b) regolarmente registrato, oppure c) integrato con le dichiarazioni effettuate dalle parti, con firme autenticate ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
- certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile (qualora tale dichiarazione non sia riportata nell'atto di compravendita, (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta). Nel caso di anticipazione richiesta per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile è necessario dimostrare l'effettiva residenza nell'immobile oggetto di acquisto, presentando il relativo certificato di residenza;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile (qualora tale dichiarazione non sia riportata nell'atto di compravendita) e la non titolarità neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'aderente o dal coniuge con le agevolazioni previste per la "prima casa" (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
- copia di un valido documento di identità;
- certificato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, comprovante il rapporto di parentela, oppure, in alternativa, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità in caso di acquisto per i figli;
- informativa privacy, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione (nel caso di minore l'informativa deve essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale);
- documentazione attestante il regime di comunione dei beni tra i coniugi, nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge

dell'aderente (qualora tale dichiarazione non sia riportata nell'atto di compravendita). Per questa causale l'aderente dovrà comunque presentare le dichiarazioni previste ai precedenti punti, comprovanti la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa;

- solo in caso di presenza di un contratto di cessione del quinto: certificazione dei vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta), unitamente alla lettera di autorizzazione/estinzione rilasciata dalla Finanziaria su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dalla stessa, che deve contenere i dati dell'aderente, il numero di contratto di finanziamento a cui fa riferimento e, in caso di autorizzazione, l'indicazione dell'importo massimo autorizzato;
- documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste; Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

3.8 In caso di acquisto in cooperativa occorre allegare alla richiesta di anticipazione:

- copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio, anche in corso di registrazione, che fa anche fede dell'onere sostenuto dall'aderente, stipulato non oltre i diciotto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione. In via provvisoria possono essere considerate valide, purché datate non oltre i diciotto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione, la copia del verbale dell'assemblea della cooperativa, regolarmente vidimato, in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'abitazione, e la dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante la qualità di socio del richiedente, le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare assegnata, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare (fermo restando che, sulla base di quanto indicato al precedente articolo 1.3, il completamento della pratica è, comunque, legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dal suddetto atto notarile di assegnazione);
- certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile (qualora tale dichiarazione non sia riportata nell'atto di assegnazione, (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile e la non titolarità neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'aderente o dal coniuge con le agevolazioni previste per la "prima casa" (qualora tale dichiarazione non sia riportata nell'atto di assegnazione, (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
- copia di un valido documento di identità;
- informativa privacy, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione;
- solo in caso di presenza di un contratto di cessione del quinto: certificazione vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta), unitamente alla lettera di autorizzazione/estinzione rilasciata dalla Finanziaria su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dalla stessa, che deve contenere i dati dell'aderente, il numero di contratto di finanziamento a cui fa riferimento e, in caso di autorizzazione, l'indicazione dell'importo massimo autorizzato;
- documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste; Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

3.9 In caso di costruzione in proprio occorre allegare alla richiesta di anticipazione:

- copia del permesso di costruire;
- copia del titolo di proprietà del terreno;
- copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione;
- documentazione fiscale e copia dei bonifici che attestino il pagamento delle spese relative a quanto previsto al successivo articolo 4.2, ad esclusione dell'ultimo alinea. Provvisoriamente l'anticipazione può essere concessa sulla base di preventivi di spesa, debitamente datati, timbrati e firmati dal professionista che li ha rilasciati;
- certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile in costruzione (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile in costruzione e la non titolarità neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'aderente o dal coniuge con le agevolazioni previste per la "prima casa" (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
- copia di un valido documento di identità;
- informativa privacy, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione;
- solo in caso di presenza di un contratto di cessione del quinto: certificazione vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta), unitamente alla lettera di autorizzazione/estinzione rilasciata dalla Finanziaria su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dalla stessa, che deve contenere i dati dell'aderente, il numero di contratto di finanziamento a cui fa riferimento e, in caso di autorizzazione, l'indicazione dell'importo massimo autorizzato;
- documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

Ai fini del completamento della pratica, è comunque necessario presentare la documentazione fiscale e copia dei relativi bonifici attestanti l'effettivo pagamento; il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la residenza anagrafica, e la copia del certificato comunale di ultimazione lavori. In caso contrario si applicherà quanto previsto all'articolo 1.3.

Art. 4. Realizzazione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione sulla prima casa di abitazione.

4.1 L'anticipazione è concessa per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art.3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380 del 6.6.2001 relativi alla prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 449 del 27.12.1997.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).

L'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

4.2 L'ammontare dell'anticipazione non potrà eccedere il limite del 75% della posizione individuale ed in ogni caso non potrà eccedere l'importo degli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede, documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- progettazione dei lavori;

- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento e dalle circolari di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal comma che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

4.4 Alla richiesta di anticipazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante che ad oggi l'aderente è proprietario o comproprietario della casa oggetto di ristrutturazione e che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta);
- b) certificato di residenza nell'immobile oggetto della richiesta (se già residente in tale immobile non sono considerate valide dichiarazioni in tal senso), o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 da cui risulti l'intenzione di voler trasferire la residenza nell'immobile oggetto di ristrutturazione al termine degli interventi previsti, con l'impegno di inviare successivamente il relativo certificato di residenza (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta);
- c) copia della documentazione fiscale e copia dei bonifici effettuati dall'aderente, attestanti l'effettivo pagamento effettuato non oltre i sei mesi precedenti la richiesta (si ricorda che i bonifici devono rispettare la normativa sulle agevolazioni fiscali). Dalla fotocopia dei bonifici deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'ordinante il bonifico e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso di lavori effettuati su parti comuni dell'edificio in luogo della documentazione fiscale e dei bonifici effettuati l'aderente può presentare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione fiscale e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione;
- d) copia di un valido documento di identità;
- e) informativa privacy, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione (nel caso di minore l'informativa deve essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale);
- f) certificato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, comprovante il rapporto di parentela, oppure, in alternativa, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità ove gli interventi di ristrutturazione riguardino la prima casa di abitazione dei figli;
- g) nel caso di lavori effettuati su parti comuni dell'edificio, copia del verbale della deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale;
- h) solo in caso di presenza di un contratto di cessione del quinto certificazione vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta), unitamente alla lettera di autorizzazione/estinzione rilasciata dalla Finanziaria su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dalla stessa, che deve contenere i dati dell'aderente, il numero di contratto di finanziamento a cui fa riferimento e, in caso di autorizzazione, l'indicazione dell'importo massimo autorizzato;
- i) dichiarazione firmata dalla ditta (da ciascuna ditta, se più di una) attestante che gli interventi rientrano tra quelli previsti dall' articolo 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380 del 2001 (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta);
- j) documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

4.5 L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'aderente, purché alla richiesta sia allegato, oltre alla documentazione prevista al comma precedente ad esclusione della lettera c):

- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla

tipologia di lavori da realizzare di cui all'art. 4.1) (concessioni, autorizzazioni, comunicazione inizio lavori ecc.) oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante il possesso della stessa e di essere disponibile a produrre copia, parziale o integrale, della medesima su richiesta degli uffici finanziari. Qualora la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'aderente, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante la data inizio lavori (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta).

- preventivo dell'impresa edile debitamente datato non oltre i sei mesi precedenti la richiesta, timbrato e firmato dal professionista che lo ha rilasciato. Si specifica che se non espressamente indicata nel preventivo, l'IVA non viene considerata dal Fondo nell'importo erogabile. In questo caso, ai fini del completamento della pratica, sulla base di quanto indicato al precedente articolo 1.3, è comunque necessario presentare la documentazione fiscale e le copie dei relativi bonifici effettuati dall'aderente attestanti l'effettivo pagamento.

Art. 5. Ulteriori esigenze degli Associati

- 5.1** Alla richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dovrà essere allegata copia del documento di identità e documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.
- Solo in caso di presenza di un contratto di cessione del quinto, sarà necessario inviare anche la certificazione vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta), unitamente alla lettera di autorizzazione/estinzione rilasciata dalla Finanziaria su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dalla stessa, che deve contenere i dati dell'aderente, il numero di contratto di finanziamento a cui fa riferimento e, in caso di autorizzazione, l'indicazione dell'importo massimo autorizzato.